



Rubrica: Avvisi secondo l'ordinanza sul registro di commercio

Sottorubrica: Decisione

Data di pubblicazione: SHAB - 19.10.2018

Numero di pubblicazione: BH07-0000000175

Cantone: TI

Ente di pubblicazione:

Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca

Disposizione secondo l'art. 153 ORC, Rizkallah Said Color suisse

Rizkallah Said Color suisse

Viale Carlo Pereda 2

6828 Balerna

Situazione iniziale:

Decisione secondo l'art. 153 ORC

Disposizione:

L'ufficio del Registro di Commercio del Canton Ticino,

nell'ambito della procedura d'ufficio ai sensi degli artt. 153 ss. dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC) avviata nei confronti di:

Rizkallah Said Color suisse, Balerna (CHE-181.500.927),

ritenuto che

I. Secondo l'art. 153a cpv. 1 ORC, se terzi comunicano all'ufficio del registro di commercio che un ente giuridico presumibilmente non dispone più di un domicilio legale, l'ufficio del registro di commercio intima all'organo superiore di direzione o di amministrazione dell'ente giuridico di notificare per l'iscrizione, entro 30 giorni, un nuovo domicilio legale nel luogo di sede o di confermare la validità del domicilio legale iscritto. Conformemente all'art. 153a cpv. 2 lett. a ORC la diffida è fatta mediante lettera raccomandata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio. Se entro il termine impartito non è presentata alcuna notificazione o conferma, l'ufficio del registro di commercio pubblica la diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC; art. 153a cpv. 3 ORC). Ai sensi dell'art. 153b ORC, se l'ente giuridico non dà seguito alla diffida pubblicata nel FUSC entro il termine im-

partito, l'ufficio del registro di commercio emana una decisione circa la cancellazione della ditta individuale, l'eventuale ulteriore contenuto dell'iscrizione nel registro di commercio, gli emolumenti e, se del caso, l'ammenda conformemente all'articolo 943 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni (CO). Qualora la legge obblighi gli interessati a una notificazione per l'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio può infliggere ai contravventori un'ammenda da CHF 10.00 a CHF 500.00 (art. 943 cpv. 1 CO). L'importo dell'ammenda è stabilito tenendo in considerazione il grado di colpa e l'entità della violazione dell'obbligo. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio). Se ha luogo l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dei combinati artt. 12 e 18 dell'Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio, oltre alle tasse per l'iscrizione, è riscossa una tassa da CHF 50.00 a CHF 200.00.

II. Con lettera raccomandata dell'11 aprile 2018, intimata al domicilio legale iscritto nel registro di commercio, lo scrivente ufficio ha diffidato la ditta Rizkallah Said Color suisse, Balerna, a notificare un recapito valido. La busta della raccomandata è stata ritornata dalla Posta allo scrivente ufficio con l'indicazione "il destinatario è irreperibile all'indirizzo indicato". Mediante pubblicazione nel FUSC del 27 agosto 2018, è stato intimato alla persona obbligata alla notificazione di ripristinare la situazione legale entro 30 giorni. Detto termine è decorso senza che sia stata presentata una notificazione o una conferma della validità del domicilio legale. La ditta in questione è quindi da considerare priva di un valido domicilio legale nel luogo di sede. Ritenuto come la persona obbligata alla notificazione, durante tutta la procedura in oggetto, non si sia in alcun modo manifestata e abbia quindi dimostrato un totale disinteresse nei confronti dei suoi ob-

blighi legali, si giustifica nel caso concreto di infliggerle un'ammenda pari a CHF 200.00;

sulla base dell'art. 153b ORC decide:

1. La ditta individuale Rizkallah Said Color suisse, Balerna, è cancellata d'ufficio dal registro di commercio.

2. L'iscrizione nel registro di commercio avrà il seguente tenore:

La ditta è cancellata d'ufficio secondo le disposizioni di cui all'art. 153b ORC.

3. Le spese per l'iscrizione ammontano a CHF 40.00 (artt. 18 e da 1 a 8 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

4. Per la diffida scritta a procedere a una notificazione è riscossa una tassa di CHF 100.00 (art. 9 cpv. 1 lett. h Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio), oltre ad una tassa di CHF 200.00 per l'iscrizione della presente decisione (art. 12 Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio).

5. È inflitta un'ammenda di CHF 200.00 a carico di Said Rizkallah, Fino Mornasco (IT).

6. Le tasse di iscrizione, di diffida e l'ammenda per un totale di CHF 540.00 sono poste personalmente a carico di Said Rizkallah, Fino Mornasco (IT).

7. Ritenuto come il titolare non sia domiciliato in Svizzera, la presente decisione è notificata mediante pubblicazione nel FUSC, a norma dell'art. 153b cpv. 2 lett. b ORC.

8. La presente decisione è impugnabile dinnanzi alla Seconda camera civile del Tribunale d'Appello, Via Pretorio 16, 6901 Lugano, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione (art 165 ORC). Il ricorso deve essere motivato ed inoltrato in 3 esemplari.

Organo decisionale:

Ufficio Registro di Commercio del Cantone Ticino
Via A. Tognola 7
6710 Biasca

In base all'articolo 165 ORC è possibile presentare ricorso a questa decisione entro i termini stabiliti. Nel ricorso devono essere riportati la richiesta e la motivazione. La decisione impugnata va allegata o indicata con precisione. Vanno inoltre allegati o presentati i mezzi di prova.

Termine: 30 giorni

Scadenza del termine: 20.11.2018